

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Le leggi regionali in materia di professioni

(c.r. 116)



Roma, maggio 2005



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

dott. ing. Sergio Polese	Presidente
dott. ing. Ferdinando Luminoso	Vice Presidente Vicario
dott. ing. Romeo La Pietra	Vice Presidente Aggiunto
dott. ing. Renato Buscaglia	Segretario
dott. ing. Alessandro Biddau	Tesoriere
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere
dott. ing. Alcide Gava	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere
dott. ing. Domenico Ricciardi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Leonardo Acquaviva	Consigliere
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Ugo Gaia	Consigliere

dott. Massimiliano Pittau Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800,

www.centrostudicni.it

Il presente rapporto è stato scritto ed elaborato dall'avv.
Lorenzo Passeri.



Indice

Premessa di <i>Giovanni Angotti</i>	pag.	1
1. Calabria	“	4
2. Lazio	“	9
3. Lombardia	“	12
4. Friuli Venezia Giulia	“	16
5. Toscana	“	22
6. Molise	“	28
7. Basilicata	“	32
8. Valle d’Aosta	“	36
Allegati: Le leggi regionali	"	39

Premessa

La Legge costituzionale n. 3/2001, nel modificare il Titolo V della Costituzione, è intervenuta anche sul riparto della potestà legislativa fra Stato e Regioni ed in particolare ha rimesso alla potestà legislativa concorrente - ai sensi dell'art. 117, 3° comma della rinnovata Costituzione - la materia delle professioni.

È noto che la "concorrenza" nell'esercizio dei poteri normativi in una materia imponga, nel nostro ordinamento, che sia lo Stato e determinarne i principi fondanti ("fondamentali"), rimettendone alle Regioni la formulazione della disciplina di dettaglio (in rispetto dei primi).

Ebbene, anche per quanto concerne le professioni, l'attività legislativa regionale ha mosso i primi passi (**ad aprile 2005 sette regioni hanno legiferato sulla materia ed in particolare Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana**; ad esse va aggiunta anche la Valle d'Aosta che con la legge regionale n. 7/2002 ha inserito una rappresentanza delle professioni regolamentate all'interno della locale Camera di Commercio), offrendo lo spunto per una prima disamina della normativa adottata.

La produzione normativa delle Regioni in materia di professioni, anche ad una prima e sommaria analisi, mostra incongruenze che non ci si può esimere dal rilevare.

Uno dei profili critici attiene la conformità delle varie leggi regionali ai precetti costituzionali, ossia ai principi fondamentali che sovrintendono nel nostro ordinamento la materia delle professioni.

Definire cosa debba intendersi per "principi fondamentali" non è certo cosa semplice e, d'altra parte, è questione che ha affascinato la dottrina e la giurisprudenza - che non sono mai giunte, però, ad una soluzione soddisfacente - anche nella vigenza del pregresso sistema di

riparto costituzionale. Limitandoci a considerare, in questa sede, che per principio fondamentale si intende il nucleo essenziale della regolamentazione di una determinata materia e che per la loro identificazione non si può certo rifuggire da una indagine di fatto volta al singolo caso, emerge che per le professioni rientrano, sicuramente, tra i principi fondanti quelle disposizioni attinenti: la preparazione del professionista; l'esame di abilitazione; la qualità della prestazione professionale; la responsabilità; le regole deontologiche; l'organizzazione istituzionale. Ne deriva che ogniqualvolta una legge regionale si interviene in tali materie, essa diviene costituzionalmente illegittima.

Orbene, la maggior parte delle leggi regionali (praticamente tutte tranne quella della Regione Lazio) prevedono fra i propri obiettivi l'intervento su aspetti della materia, quali appunto organizzazione degli enti ordinistici, il rispetto delle regole deontologiche, la qualità della prestazione professionale, chiaramente ultronei rispetto alle proprie competenze normative. Addirittura - ed è questo l'elemento più evidente di rottura rispetto al sistema - **la Toscana impone una nuova sub-articolazione regionale agli Ordini.**

Ciò detto, però, va rilevato una certa discrepanza fra gli obiettivi programmatici dettati dalle leggi e gli strumenti posti in essere per il loro conseguimento. Le leggi regionali emanate infatti si mostrano molto meno impattanti rispetto agli obiettivi propugnati; **tutte le leggi regionali si limitano a prevedere l'istituzione di organismi regionali (tranne la Toscana) aventi funzioni meramente consultive ed eventualmente programmatiche, ma mai decisorie.** Peraltro le attività consultive e di consulenza vengono svolte di concerto con gli Ordini.

Quasi tutte le leggi regionali (con l'unica eccezione di quella del Lazio) ammettono i rappresentanti delle associazioni professionali, il cui ruolo attende ancora di essere definito con legge statale, in seno agli organismi regionali istituiti; in particolare Calabria, Lombardia, Molise e Basilicata costituiscono organismi regionali unitari per i rappresentanti delle associazioni professionali e quelli di Ordini e Collegi; il Friuli Venezia Giulia predispone due organismi distinti, mentre



la Lombardia prevede all'interno dello stesso organismo due sezioni separate, una per le associazioni professionali e l'altra per Ordini e Collegi. Carente in genere è l'individuazione normativa delle associazioni professionali ammesse a tali organismi; quella più puntuale è quella della legge lombarda che fa riferimento esplicito alle rappresentanze facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL.

Infine, non si può non rilevare una generale mancanza di originalità da parte dei diversi legislatori regionali (con le eccezioni della Toscana e del Friuli Venezia Giulia) nell'affrontare la materia delle professioni, stante la sostanziale uniformità (ed in certi casi uguaglianza) fra i diversi provvedimenti legislativi adottati.

Giovanni Angotti

1. Calabria

La Regione Calabria è intervenuta per prima in Italia in materia di professioni con la **Legge regionale n. 27 del 26 novembre 2001** (pubblicata sul B.U.R. n. 104, dell'1 dicembre 2001) recante *Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali*.

La legge regionale (art. 1), sul presupposto del ruolo centrale nello sviluppo economico sociale regionale e della funzione sociale espletata dagli Ordini, Collegi ed Associazioni riconosciute dalla legge statale,:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.

Delle enumerate funzioni, sollevano qualche perplessità quelle di cui alle lett. c) e d) che fanno specifico riferimento a funzioni tipiche ed istituzionalmente di pertinenza degli ordini professionali. Anche se la Legge regionale n. 27/2001 prevede espressamente un organismo di raccordo fra Ordini e Regione per il raggiungimento di tali

obiettivi, ciò non consente di superare l'obiezione che le citate funzioni siano tipicamente ordinistiche e non possano, attraverso una legge regionale, essere assegnate ad altri organismi anche se compartecipati dagli stesse Ordini.

È, pertanto, lecito ritenere, sotto il profilo esaminato, illegittima costituzionalmente la legge regionale in esame, la quale potrebbe operare in tal senso solamente sulla scorta di una previsione normativa statale di pari tenore.

Dal punto di vista organizzativo, la Legge regionale n. 27/2001 prevede l'istituzione, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, di un organismo regionale avente esclusivamente funzione consultiva e denominato Consulta Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali (art. 2); lo scopo della Consulta è quello di favorire la partecipazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale. Della Consulta (art. 5) fanno parte gli Ordini, Collegi e Associazioni che ne facciano richiesta; essa è composta:

- a) dal Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede;
- b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;
- c) da tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale, di appartenenza.

Per quanto attiene le Associazioni professionali, va fatto presente che nell'art. 1 la Legge regionale calabrese fa riferimento a quelle “i-

stituite e disciplinate dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)”. Successivamente però l’art. 4, comma 1 statuisce che “Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali operanti prima dell’entrata in vigore della presente legge”. Tale dispositivo sembrerebbe dunque escludere dalla Consulta le Associazioni professionali che pur inserite nella banca dati del CNEL non hanno, allo stato attuale, ancora ricevuto una disciplina dalla legge statale.

Ai sensi dell'art. 3 la Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

In particolare poi, l’art. 8 della Legge regionale n. 27/2001, consente all’Ufficio di Presidenza della Consulta di ricevere “segnalazio-



ni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti”. La Consulta potrà fornire “risposta scritta” ai presentatori di tali segnalazioni ed istanze “con il tramite degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali”.

Tav. 1. Calabria: legge regionale n. 27 del 26 novembre 2001

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
<p>Le legge intende :</p> <p>a) promuovere le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;</p> <p>b) promuovere e attuare una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;</p> <p>c) assicurare una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;</p> <p>d) salvaguardare l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.</p>	<p>Ordini, Collegi e Associazioni professionali istituite e disciplinate dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)</p>	<p><i>Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali</i> - organismo consultivo, articolazione organizzativa della Regione</p>

2. Lazio

La Regione Lazio è intervenuta nella materia delle professioni mediante la Legge regionale n. 19 del 22 luglio 2002 (pubblicata sul B.U.R. n. 21, del 30 luglio 2002), recante Istituzione della conferenza Regione - Ordini e Collegi professionali.

In via generale va positivamente valutato l'intervento del legislatore regionale preoccupato, da un lato di raggiungere un soddisfacente raccordo fra le istituzioni regionali e quelle rappresentative delle professioni e dall'altro di circoscrivere l'ambito di operatività delle norme a problematiche professionali strettamente collegate con il territorio regionale senza paventare alcuna forma di ingerenza sulle questioni di ordine generale afferenti le professioni. Da notare che il legislatore regionale in questo caso non ha determinato “commistioni” all'interno della Conferenza tra istituzioni ordinistiche e associazioni di professioni non regolamentate.

In questo senso l'art. 1 della legge regionale 19/2002 precisa che la sua finalità è quella di promuovere un costante rapporto di collaborazioni con gli Ordini ed i Collegi professionali al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

A tal fine la legge istituisce la Conferenza permanente Regione - Ordini e Collegi professionali (art. 2) quale articolazione organizzativa della Regione, da costituire mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale Conferenza è finalizzata:

- a) all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti;
- b) alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale;
- c) all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi;

- d) all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

La Conferenza è composta (art. 3):

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali ed enti locali;
- c) dal Presidente e dai vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali;
- d) dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, previsti dalla normativa vigente;
- e) da un rappresentante degli ordini e collegi professionali indicati alla lettera d), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all'interno della Conferenza.

La Conferenza si avvale di una Segreteria tecnica (art. 4) costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, diretta all'espletamento dell'attività istruttoria e composta:

- 1) da un dirigente regionale, che ne coordina i lavori;
- 2) da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre nominati dal Presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie.

Tav. 2 Lazio: legge regionale n.19 del 22 luglio 2002

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
La legge regionale ha lo scopo di realizzare un costante rapporto collaborativo con gli Ordini ed i Collegi professionali al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale	Ordini e Collegi professionali	a) Conferenza permanente Regione - Ordini e Collegi professionali quale organismo consultivo articolazione rganizzativa della Regione; b) all'interno della Conferenza è prevista l'istituzione di una Segreteria tecnica per le attività di carattere amministrativo e per l'istruttoria degli atti oggetto di discussione della Conferenza stessa

3. Lombardia

La Regione Lombardia interviene nella materia delle professioni con la Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R. n. 16, del 16 aprile 2004), recante Consulta regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali.

In via generale va notato che anche questa legge regionale trascende i propri limiti costituzionali in materia di professioni pretendendo di intervenire su questioni, quali quelle dell'aggiornamento professionale e del rispetto delle regole deontologiche, la cui competenza è di chiara pertinenza statale seppur con le limitazioni della riconosciuta potestà legislativa concorrente.

In particolare (art. 1) la legge regionale n. 7/2004 è diretta a:

- a) promuovere le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
- b) attuare una politica di informazione adottando le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) favorire un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.

Per quanto concerne il profilo organizzativo il legislatore regionale istituisce la *Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali* (art. 2), costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Consulta può organizzarsi in Commissioni e costituire la suo interno l'Ufficio di presidenza che ne coordina l'operato. La Consulta

(art.3) esercita prevalentemente una funzione propositiva e consultiva in favore della Regione ed in particolare può:

- a) studiare i problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
- b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
- c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi ordini e collegi o dagli atti costitutivi delle associazioni, ferme restando le competenze esclusive previste dagli ordini professionali;
- d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all'esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
- e) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- f) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti;
- g) fornire, annualmente, indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale;
- h) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

La Consulta (art. 4) è composta rispettivamente da:

- a) l'assessore competente o suo delegato che la presiede;

- b) un rappresentante per ogni ordine, collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta sulla base delle indicazioni dei singoli enti;
- c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.

Come detto, essa può articolarsi in Commissioni ed elegge comunque al suo interno un Ufficio di presidenza composto oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale.

Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate:

- 1) le rappresentanze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- 2) le rappresentanze facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all'atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL;
- 3) ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti in successivo regolamento.

Tav. 3 Lombardia: legge regionale n. 7 del 14 aprile 2004

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
<p>La legge regionale è finalizzata a:</p> <p>a) promuovere le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;</p> <p>b) attuare una politica di informazione adottando le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;</p> <p>c) favorire un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.</p>	<p>a) Le rappresentanze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);</p> <p>b) le rappresentanze facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all'atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL;</p> <p>c) ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti in successivo regolamento.</p>	<p>a) Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali - organismo consultivo, articolazione organizzativa della Regione;</p> <p>b) all'interno della Consulta prevista l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni di coordinamento.</p>

4. Friuli Venezia Giulia

La regione Friuli Venezia Giulia interviene nella materia delle professioni con Legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 28 aprile 2004) recante *Interventi in materia di professioni*.

Tale legge è sicuramente quella più interessante tra quelle attualmente emanate dalle Regioni in materia delle professioni; la legge n. 13/2004, pur nella sua innovatività e nella sua incisività, appare rispettosa delle norme costituzionali ed in particolare dell'art. 117, 3° comma, che rimette le professioni alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e, di conseguenza, circoscrive l'intervento normativo di queste ultime al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale.

Le finalità (art.1) della legge regionale sono quelle di: 1) sostenere ed incentivare le professioni; 2) la qualità delle prestazioni professionali; 3) la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali; 4) la promozione della piena uguaglianza e delle pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.

La legge regionale opera una prima distinzione fra:

- 1) *professione ordinistica* individuata nella professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio rispettivamente: a) al possesso di determinati requisiti; b) al superamento di un esame; c) all'iscrizione ad un albo o collegio;
- 2) *professione non ordinistica*, ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

L'attività professionale è definita come un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativo.

Per quanto concerne la struttura organizzativa la legge n. 13/2004 prevede due nuovi organismi: la *Consulta regionale delle professioni ordinistiche* (art. 2) ed il *Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche* (art. 5). In entrambi i casi si tratta di organismi collegiali regionali (ai sensi della legge, costituiti presso le pertinenti strutture della Regione) ed in quanto tali estranei alla struttura organizzativa propria delle professioni. Tali organismi svolgono una funzione esclusivamente **consultiva** emanando proposte e pareri non vincolanti relative alle materie di interesse delle professioni. Da segnalare che pur considerando anche le professioni non regolamentate, la Regione Friuli Venezia Giulia ha inteso istituire due distinti organismi consultivi di cui uno esclusivamente riservato alle professioni ordinistiche (Consulta) e l'altro esclusivamente alle professioni non ordinistiche (Comitato).

La legge regionale n. 13/2004 - ed è anche questo un aspetto da sottolineare - non incide sull'articolazione organizzativa dell'Ordine, sì come definita dalla legge statale, ma istituisce un nuovo organismo regionale la cui funzione è, in generale, quella di supporto all'amministrazione regionale nella trattazione delle problematiche afferenti alla materia delle professioni. E' dunque ragionevole che la Consulta, come si vedrà, sia composta sia da rappresentanti delle professioni che da rappresentanti politici della Regione.

In particolare la Consulta ed il Comitato, ciascuno per il loro ambito di operatività, esercitano la propria funzione consultiva riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime; alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti; ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attività professionali.

La Consulta (art. 3) è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta rispettivamente:

- a) dall'Assessore competente che la presiede;

- b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche. Tale rappresentante è nominato dai rispettivi ordini e collegi che abbiano fatto richiesta, alla Direzione competente, di ammissione alla Consulta nel rispetto delle modalità che verranno definite con apposito regolamento regionale. Ai sensi dell'art. 3, 6° comma, la Consulta può articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

Il Comitato (art. 5) è costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti in un neocostituendo Registro e designati dalle medesime associazioni.

Dal punto di vista organizzativo va segnalata infatti l'istituzione (art. 4) del *Registro regionale delle associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche*. Come detto sopra, l'inserimento nel predetto Registro (che secondo l'art. 1, comma 4

della legge, viene disposto esclusivamente a tali fini) è condizione per la nomina, da parte dell'associazione medesima, di un proprio rappresentante nel Comitato.

Le condizioni per l'inserimento nel Registro da parte delle associazioni professionali non ordinistiche sono individuate nel 3° comma dell'art. 4 e si sostanziano nella prova:

- a) dei requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
- b) dell'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;
- c) delle modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;
- d) dell'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
- e) della tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

Per quanto concerne il profilo organizzativo va, infine, menzionata la facoltà rimessa alla Regione di costituire cooperative di garanzia (art. 8) aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione. A tale cooperativa potranno partecipare anche le Camere di commercio della regione, le banche, le società finanziarie e di locazione finanziaria.

Dal punto di vista delle misure sostanziali previste dalla legge regionale n. 13/2004 in favore dei professionisti vanno evidenziate quelle per:

- 1) l'aggiornamento professionale, i cui progetti potranno essere realizzati eventualmente in collaborazione con gli ordini, i collegi e le associazioni (art. 6);
- 2) la concessione di incentivi in favore del professionista per l'ottenimento della certificazione di qualità (art. 7);
- 3) la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale (art. 9);
- 4) interventi in favore dei professionisti al fine di conciliare le esigenze delle attività professionali con quelle della maternità e paternità, al fine di consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale (artt. 10);
- 5) favorire forme associate o societarie fra soggetti che esercitano la medesima ovvero diverse attività professionali (art. 11).



Tav. 4 Friuli Venezia Giulia: legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione	Incentivi
<p>Nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostenere e incentivare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le professioni;2) la qualità delle prestazioni professionali;3) la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali;4) promuovere la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.	<p>Professioni ordinistiche (<i>professioni organizzate in ordini e collegi</i>)</p> <p>Professioni non ordinistiche (<i>altre professioni non organizzate in ordini e collegi che abbiano rilevanza economica e sociale</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Consulta per le professioni ordinistiche (art. 3);2) Comitato per le associazioni di professioni non ordinistiche (art. 5);3) Registro delle associazioni regionali di professioni non ordinistiche (art.3).	<p>La legge regionale prevede la definizione di misure in intervento a favore dei professionisti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per l'aggiornamento professionale eventualmente in collaborazione con gli ordini, i collegi e le associazioni (art. 6);2) per l'ottenimento della certificazione di qualità (art. 7);3) per la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale (art. 9);4) al fine di conciliare le esigenze delle attività professionali con quelle della maternità e paternità, al fine di consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale (artt. 10) ed al fine di favorire forme associate o societarie fra soggetti che esercitano la medesima ovvero diverse attività professionali (art. 11).

5. Toscana

La Regione Toscana interviene nella materia delle professioni mediante la Legge regionale n. 50 del 28 settembre 2004 (pubblicata sul BUR n. 38, del 6 ottobre 2004), recante *Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali*.

La legge è diretta a definire:

- a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi;
- b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali;
- c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

Dal punto di vista organizzativo la legge regionale n. 50/2004, unica tra quelle finora emanate, istituisce i *coordinamenti regionali* (art. 2) obbligando (la legge usa l'inciso imperativo "deliberano") gli Ordini ed i collegi a deliberare la costituzione e precisando che qualora fossero state già costituite strutture di livello territoriale regionale (ad es. ordini regionali e federazioni) queste ultime sostituiscono i coordinamenti regionali.

I coordinamenti, del disegno del legislatore, rappresentano strutture operative egli ordini e collegi territoriali dotate di autonomia organizzativa e finanziaria. La Regione ne riconosce la valenza di soggetti di rappresentanza istituzionale regionale delle singole professioni e ne assicura la partecipazione alle scelte regionali sulle tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attività della Commissione di cui all'art. 4 della legge. Gli oneri finanziari relativi alla costituzione ed al funzionamento dei predetti coordinamenti sono posti a carico esclusivo degli Ordini e dei Collegi che vi partecipano (5° comma).

In particolare i coordinamenti regionali:

- a) rappresentano gli Ordini ed i Collegi territoriali nei rapporti con la Regione, e svolgono al riguardo attività informativa verso gli Ordini e Collegi territoriali ed i Consigli nazionali;
- b) formulano pareri e proposte su tematiche d'interesse delle professioni comunque riconducibili a competenze della Regione;
- c) partecipano alle attività di formazione professionale sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua anche attraverso la stipula di accordi con enti pubblici privati (art. 3);
- d) designano i rappresentanti di loro competenza in seno ad organismi regionali.

Non ci si può esimere dal formulare alcune riserve circa la legittimità costituzionale della previsione normativa testé esaminata e relativa alla istituzione dei coordinamenti regionali di Ordini e Collegi.

Come detto, la potestà legislativa delle Regioni in materia di professioni è concorrente; il legislatore regionale può operare esclusivamente nel rispetto dei principi fondamentali della materia dettati dal legislatore statale. Orbene non vi è dubbio alcuno che la struttura organizzativa ordinistica o collegiale afferente alle professioni *lato sensu* riconosciute dal legislatore statale siano di sua esclusiva pertinenza, rendendo assolutamente inammissibile qualsivoglia intervento del legislatore regionale su tale specifica materia. Va, infatti, considerato che se allo Stato è demandato il compito di individuare i poteri spettanti agli Ordini professionali, il cui esercizio è funzionale al perseguimento di interessi nazionali unitari (come la tutela della collettività che fruisce dei servizi dei professionisti), l'intervento dello Stato è inevitabile anche per la definizione dei caratteri organizzativi degli Ordini essenziali al perseguimento delle finalità pubblicistiche di cui sopra. In sostanza se l'articolazione ordinistica attuale debba prevedere

un'articolazione di livello regionale, sarà lo stesso Stato a doverlo prevedere e non certo la Regione.

La legge regionale n. 50/2004, peraltro, interviene direttamente anche sulle funzioni dell'Ordine, demandando al costituendo coordinamento la "*rappresentanza regionale*" dello stesso.

Ciò non vuol dire - si badi bene - che le Regioni non possano delineare un proprio organismo che assuma le competenze regionali acquisite in materia di professioni con la novella costituzionale, ma tale organismo dovrà necessariamente essere interno alla struttura regionale e non certamente incardinato in quella ordinistica, che resta di competenza esclusiva statale.

Esiste anche la possibilità di un intervento regionale in materia di definizione dell'assetto organizzativo degli Ordini, ma esso potrà avvenire solo in funzione attuativa di una normativa statale. In assenza di tale intervento statale, probabilmente potrebbe ritenersi legittimo anche l'intervento regolatore di una fonte normativa incompetente per la disciplina di tale specifica materia (qual è in questo caso la Regione), purché esso sia "cedevole" a fronte dell'intervento della fonte normativa costituzionalmente competente (qual è in questo caso lo Stato).

In estrema sintesi ancorché una legge regionale non possa estendere il proprio ambito di intervento in materia di organizzazione territoriale degli Ordini, in assenza di una legge di principi statale, al fine di non limitare la potestà legislativa regionale in materia, si può considerare legittimo l'intervento normativo regionale purché recessivo una volta intervenuta la legge statale.

La disposizione della legge regionale toscana n. 50/2004 in materia di coordinamenti regionali degli Ordini, ancorché illegittima sotto il profilo costituzionale, può dunque spiegare i propri effetti fino al compiuto intervento normativo statale sulla materia.

Altro organismo previsto dalla legge regionale n. 50/2004 è la *Commissione regionale delle professioni e delle associazioni profes-*

sionali (art. 4), istituita presso la Giunta regionale - e dunque a tutti gli effetti organo della Regione e non articolazione degli ordini come i coordinamenti - e diretta a favorire il raccordo funzionale tra la regione e le professioni (senza alcuna distinzione sulla tipologie delle stesse). La Commissione è però articolata in due sezioni: una per gli Ordini e Collegi e l'altra per le associazioni professionali.

La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede;
- b) da un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;
- c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali.

Della Commissione fanno, quindi, parte anche i rappresentanti delle *associazioni professionali* individuate, rispettivamente:

- 1) nelle associazioni professionali aventi sede in Toscana ed operanti a livello regionale, qualora abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.G.R. 17.7.2001, n. 31/R di attuazione della L.r. 24.04.2001, n. 19;
- 2) nelle associazioni professionali che siano operanti a livello regionale e che siano articolazioni organizzative di associazioni nazionali dotate di personalità giuridica.

Quelle delle associazioni sono quindi professioni diverse da quelle protette e strutturate in Ordini e Collegi; tale elemento si evince dalla norma di cui al 2° comma dell'art. 5 della legge regionale che, nel definire le competenze della Commissione, precisa che essa rende anche il parere in merito al riconoscimento delle associazioni professionali; tale riconoscimento non dà però diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale né diritto di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini e Collegi professionali; da ciò l'implicita conseguenza tali professioni siano differenti da quelle riconducibili a Ordini e Collegi.



Va segnalato inoltre che, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 50/2004, *"La Commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle associazioni professionali alle scelte della Regione Toscana relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione stessa"*.

Tav. 5 Toscana: legge regionale n. 50 del 28 settembre 2004

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
La legge regionale definisce: a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato mediante la costituzione di Ordini o Collegi; b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali; c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.	1) Professioni regolamentate (<i>professioni organizzate in Ordini e Collegi</i>); 2) Professioni non regolamentate rappresentate dalle associazioni professionali.	1) Coordinamenti regionali (art.2) - articolazione organizzativa degli Ordini e Collegi dotati di autonomia finanziaria; 2) Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali (art. 4); 3) Associazioni professionali regionali aventi personalità giuridica di diritto privato (art. 4, 5°).

6. Molise

La Regione Molise è intervenuta nella materia delle professioni con la Legge regionale n. 19 del 18 ottobre 2004 (pubblicata sul B.U.R. n. 22, del 30 ottobre 2004), recante *Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione di Ordini, collegi ed associazioni professionali*.

Anche in questo caso, in via generale, va segnalata la debordazione del legislatore regionale, rispetto ai limiti costituzionalmente prefissati, nella individuazione degli obiettivi della legge; in particolare, come già specificato per le altre leggi, il riferimento alle regolamentazione della qualità della prestazione, al rispetto delle regole deontologiche ed all'autonomia del professionista, sono profili di spettanza esclusiva del legislatore statale.

La legge (art. 1):

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.

Dal punto di vista organizzativo la legge regionale prevede (art. 2) l'istituzione della *Consulta regionale per la valorizzazione di ordi-*

ni, collegi ed associazioni professionali, organismo regionale, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

I compiti (art. 3) della Consulta sono:

- a) studiare i problemi relativi all'esercizio ed alla valorizzazione delle professioni e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla valorizzazione delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando gli stessi siano richiesti espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Consiglio regionale.

La Consulta (art. 5) è composta

- a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;
- b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun Collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle Associazioni professionali provinciali;
- c) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale di appartenenza.

Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali legalmente riconosciuti e che ne facciano richiesta. Le Associazioni devono presentare alla Regione idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione (statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale).

Articolazione organizzativa della Consulta è l'Ufficio di Presidenza (art. 6) composto oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale. All'Ufficio di presidenza è affidato l'espletamento delle necessarie istruttorie e la raccolta della documentazione utile ai lavori della Consulta.

L'Ufficio di presidenza può ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze *“tramite gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali”* (art. 8, comma 2).

Tav. 6 Molise: legge regionale n. 19 del 18 ottobre 2004

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
<p>La legge regionale:</p> <p>a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;</p> <p>b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;</p> <p>c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;</p> <p>d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.</p>	<p>1) Professioni regolamentate (<i>professioni organizzate in Ordini e Collegi</i>);</p> <p>2) Professioni non regolamentate rappresentate dalle associazioni professionali.</p>	<p>Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali - organismo consultivo, articolazione organizzativa della Regione; all'interno della Consulta prevista l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni di elaborazione documentazione e raccolta istanze da parte degli utenti.</p>

7. Basilicata

La regione Basilicata è intervenuta nella regolamentazione della materia delle professioni con la Legge regionale n. 23 dell'1. marzo 2005 (pubblicata sul B.U.R. n. 18, del 7 marzo 2005) recante *Costituzione e Disciplina del Comitato Consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali*.

Come si evince dal titolo, anche la legge regionale opera sul presupposto di un riconoscimento del ruolo e delle funzioni espletate dagli Ordini e dai Collegi ma anche dalle Associazioni professionali “*istituiti e disciplinati dalla legge dello Stato o rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)*” (art. 1, comma 1); ciò premesso tale legge regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;
- b) promuove ed attua una politica di informazione e di partecipazione;
- c) assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche;
- d) agevola l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
- e) studia le evoluzioni professionali, l'avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l'istituzione di un osservatorio permanente;
- f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.

Non è difficile scorgere una analogia fra i contenuti della legge regionale n. 23/2005 e quella emanata in Calabria sulla stessa materia (legge regionale n. 27/2001). Identiche, infatti, sono le finalità e i nuovi organismi predisposti, sicché identiche dovranno essere le censure. Difatti delle enumerate funzioni solleva qualche perplessità quella di cui alla lett. c) che fa specifico riferimento a funzioni tipiche ed istituzionalmente di pertinenza degli ordini professionali. Anche se la legge regionale n.23/2005 prevede espressamente un organismo di raccordo fra Ordini e Regione per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge (il Comitato Consultivo di cui si darà dopo), ciò non consente di superare l'obiezione che le funzioni di cui alla lett. c) sono tipicamente ordinistiche e non possono, attraverso una legge regionale, essere assegnate ad organismi ultronei anche se compartecipati dai predetti Ordini.

Dal punto di vista organizzativo la legge regionale n. 23/2005 prevede l'istituzione del *Comitato consultivo regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi ed associazioni professionali* (art. 2), organismo regionale istituito con Decreto del Presidente della Giunta (art. 5), avente i seguenti compiti:

- a) approfondire i problemi della difesa e tutela delle professioni;
- b) formulare proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere, su richiesta, pareri su questioni attinenti lo sviluppo socio - economico della regione;
- d) suggerire azioni circa un facilitato inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
- e) studiare le evoluzioni delle attività professionali, proponendo l'avvio e la istituzione di nuove figure professionali.

Il Comitato consultivo è composto dagli Ordini, Collegi, ed Associazioni professionali che ne facciano richiesta e che comprovino con idonea documentazione la loro costituzione (art. 4); esso è composto (art. 5):

- 1) il Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato che lo presiede;
- 2) un rappresentante designato da ciascun Ordine, Collegio ed Associazione;
- 3) due rappresentanti designati uno dall'Università degli Studi della Basilicata ed uno dalla Direzione regionale degli Sudi;
- 4) due rappresentanti designati da Istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;
- 5) tre rappresentanti designati dalle associazioni del mondo imprenditoriale;
- 6) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio regionale secondo la normativa vigente.

Per quanto attiene le Associazioni professionali, va fatto presente che nell'art. 1 la Legge regionale lucana (come in quella calabrese) si fa riferimento a quelle *“istituite e disciplinate dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)”*. Successivamente però l'art. 4, comma 1 statuisce che *“Sono ammessi alla Comitato Consultivo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione”*. Anche tale dispositivo, come quello adottato in Calabria, sembrerebbe dunque escludere dalla Comitato Consultivo le Associazioni professionali che pur inserite nella banca dati del CNEL non hanno, allo stato attuale, ancora ricevuto una regolamentazione normativa.

Tav. 7. Basilicata: legge regionale n. 23 dell'1 marzo 2005

Finalità	Tipologie professionali coinvolte	Organismi di nuova istituzione
<p>La legge regionale intende:</p> <p>a) promuovere le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;</p> <p>b) promuovere ed attuare una politica di informazione e di partecipazione;</p> <p>c) assicurare il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche;</p> <p>d) agevolare l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;</p> <p>e) studiare le evoluzioni professionali, l'avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l'istituzione di un osservatorio permanente;</p> <p>f) assicurare un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.</p>	<p>Ordini, Collegi e Associazioni professionali istituite e disciplinate dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)</p>	<p>Comitato consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali - organismo consultivo, articolazione organizzativa della Regione.</p>

8. Valle d'Aosta

Pur non avendo emanato leggi che incidano direttamente sulla materia delle professioni regolamentate, anche la Valle d'Aosta può contare su alcuni dispositivi normativi che impattano sull'attività dei professionisti della regione.

In primo luogo va segnalata la **Legge regionale n. 75 del 27 novembre 1990**, *Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi*, pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 49 del 4 dicembre 1990, attraverso la quale l'Ente regionale ha implementato misure di sostegno allo svolgimento dell'attività dei liberi professionisti.

L'art. 1 della Legge regionale n. 75/1990, infatti, autorizza la Regione a partecipare *“alla costituzione di un Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta”*. La Regione inoltre (art. 2, comma 1, L.r. 75/1990) interviene finanziariamente a favore di tale Consorzio *“per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito convenzionati per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro”*. Le operazioni d'investimento oggetto d'incentivazione concernono (art. 2, comma 2, L.r. 75/1990) *“a) le spese per l'acquisto - compreso il terreno -, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili, nonché le spese per l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'inquinamento, da destinare alle attività dei soggetti aderenti ai consorzi; b) le spese per l'acquisto e l'impianto delle aziende, le spese relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché le spese relative all'attività di ricerca e acquisto di brevetti”*.

Di tutt'altro tenore il contenuto della **Legge regionale n. 7 del 20 maggio 2002**, *Riordino dei servizi camerali della Valle D'Aosta*, pubblicata sul B.U.R. n. 25 dell'11 giugno 2002, che pur non riguar-

dando nello specifico la materia delle professioni regolamentate, assume un certo rilievo alla luce della configurazione giuridica conferita alle libere professioni ed, in particolare, al libero professionista.

L'art. 3 della L.r.n. 7/2002 - relativo all'autonomia statutaria e regolamentare della *Chambre* - al 2° comma prevede che: *"Lo Statuto, deliberato dal Consiglio della Chambre di cui all'articolo 6 con il voto dei due terzi dei suoi componenti ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta:b) la composizione degli organi, in rappresentanza degli specifici settori dell'economia regionale, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto; ..."*.

Gli organi, sì come individuati dall'art. 5, sono rispettivamente: il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti. Riguardo ai componenti del Consiglio, il successivo art. 6, comma 3, prevede che la loro designazione sia effettuata *"a) dalle organizzazioni rappresentative delle imprese (...); b) dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; c) dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; d) dagli ordini professionali interessati alle finalità della Chambre e definiti dallo Statuto"*. Agli ordini professionali, secondo il comma 4 dello stesso articolo, spetta comunque la nomina di un solo componente del Consiglio.

Il 7° comma del citato articolo 6, ribadisce poi che possono divenire membri del Consiglio, oltre coloro che siano titolari di imprese o esperti del settore nel quale siano designati, coloro che esercitano una libera professione nell'ambito della Regione e sono iscritti al relativo albo professionale.

Per quanto concerne, invece, la Giunta (art. 7) che è l'organo esecutivo della *Chambre*, il rappresentante degli ordini professionali non è espressamente indicato fra le categorie a cui è garantita una "presenza obbligatoria" all'interno della stessa. Ciò, però, non esclude automaticamente la sua presenza anche in tale organo esecutivo.



In sostanza, se i componenti degli organi della *Chambre* devono essere selezionati in rappresentanza degli specifici settori dell'economia regionale ed in relazione al numero delle imprese di ciascuno di essi, si deduce che per il legislatore della Valle d'Aosta quello delle libere professioni non soltanto è un settore rilevante per l'economia regionale (e fino a qui nulla di nuovo), ma anche che i professioni si identificano quali imprese e gli Ordini come organizzazioni imprenditoriali. Da qui la partecipazione degli ordini professionali alla *Chambre*, che opera e tutela gli interessi dell'imprenditoria, seppur limitatamente ad un solo membro e solamente nell'organo collegiale del Consiglio.

La Legge regionale n. 7/2002 aderisce, dunque, all'oramai costante orientamento europeo che accomuna il libero professionista all'impresa¹.

¹ Corte Giustizia Ce sent. 19.02.2002, C - 35/99.



Allegato

Le leggi regionali



Calabria

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 26-11-2001 REGIONE CALABRIA

Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 104 del 1 dicembre 2001
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Calabria, riconoscendo agli Ordini Professionali, Collegi, Associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socio economico regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove e attua una politica di informazione adottando anche tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura una adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, la correttezza e la qualità delle prestazioni, il rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti lo svolgimento della propria attività, la diretta e personale responsabilità del professionista incaricato per l'adempimento della prestazione professionale, nonché per il danno ingiusto derivante dalla prestazione stessa.

ARTICOLO 2

Istituzione della Consulta

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali".

2. Scopo della Consulta è favorire la partecipazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, all'attuazione della politica regionale.

ARTICOLO 3

Compiti attribuiti

1. I compiti attribuiti alla Consulta di cui all'art. 2 sono:

- a) studiare i problemi della difesa e tutela delle professioni e proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa e tutela delle professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

Criteria di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerati gli Ordini, Collegi, Associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Composizione della Consulta

1. La Consulta regionale per la difesa e tutela delle professioni è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' composta da:

- a) Presidente Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato che la presiede;
- b) due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;
- c) tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza.

2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute, sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale, di appartenenza.

3. Esplica le funzioni di segretario della consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

ARTICOLO 6

Presidenza

1. La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lett. c) del precedente articolo. 2. L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile alla produttività delle sedute.

ARTICOLO 7

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.



ARTICOLO 8

Raccolta di segnalazioni ed istanze

1. L'Ufficio di Presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti. Le segnalazioni e le istanze devono recare in calce le firme e le generalità dei singoli firmatari.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze con il tramite degli Ordini, dei Collegi e delle Associazioni professionali.

ARTICOLO 9

Regolamento di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento che verrà approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro 26 Novembre 2001



Lazio

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 22-07-2002 REGIONE LAZIO

"Istituzione della conferenza regione — Ordini e Collegi professionali"

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale svolta dagli ordini e dai collegi professionali, quali enti pubblici che contribuiscono a tutelare i cittadini attraverso un'azione tesa a garantire la capacità professionale degli iscritti ed il migliore esercizio delle professioni, promuove un costante rapporto collaborativo con gli enti stessi al fine di ottimizzare la sicurezza e la qualità dei servizi di competenza regionale.

ARTICOLO 2

(Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Conferenza permanente Regione - Ordini e collegi professionali, di seguito denominata Conferenza, come strumento di raccordo, consultazione e partecipazione, con particolare riguardo all'approfondimento delle problematiche concernenti la formazione e l'aggiornamento dei professionisti, alla elaborazione di norme e disposizioni tecniche, anche semplificative, relative ai vari settori di materie di competenza regionale, all'istituzione di osservatori permanenti sui temi economico-fiscali, sanitari e della sicurezza e qualità dei servizi, all'utilizzazione di figure professionali non disponibili nell'organico regionale.

ARTICOLO 3

(Costituzione e funzionamento della Conferenza)

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali ed enti locali;
- c) dal Presidente e dai vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali;
- d) dai presidenti degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali, previsti dalla normativa vigente;
- e) da un rappresentante degli ordini e collegi professionali indicati alla lettera d), nominato dagli stessi con funzione di coordinamento delle rispettive iniziative all'interno della Conferenza.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Assessore regionale competente in materia di Affari Istituzionali ed enti locali.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale con cadenza, di norma, trimestrale oppure quando ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti ed è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa.



4. Gli ordini ed i collegi professionali indicati al comma 1, lettera d), sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale la sostituzione dei rispettivi presidenti, al fine di apportare le necessarie modifiche al decreto di costituzione.

5. Alle sedute della Conferenza possono partecipare, in luogo dei componenti di diritto di cui al comma 1, lettera d) loro delegati e possono, altresì, essere invitati i responsabili delle strutture regionali competenti in materia per fornire un utile supporto conoscitivo.

ARTICOLO 4

(Segreteria tecnica)

1. La Conferenza si avvale di una segreteria tecnica per l'attività di carattere amministrativo e per l'istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Conferenza stessa e delle relative commissioni di cui all'articolo 5, comma 2.

2. La segreteria tecnica è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un dirigente regionale, che ne coordina i lavori, e da sei esperti nelle materie di competenza regionale, dei quali tre nominati dal Presidente stesso e tre nominati dal rappresentante degli ordini e collegi professionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto delle proposte formulate dalle singole categorie.

3. Il decreto di costituzione stabilisce la durata in carica della segreteria tecnica.

4. Agli esperti della segreteria tecnica è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

ARTICOLO 5

(Regolamento)

1. La Conferenza, entro sessanta giorni dal suo insediamento da parte del Presidente della Giunta regionale, approva il regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza stessa.

2. Per rendere più snella ed efficace l'attività della Conferenza, il regolamento di cui al comma 1 ne definisce l'articolazione interna in commissioni, in relazione ai settori omogenei di materie, individuando le specifiche attribuzioni. Le sedute delle commissioni sono presiedute dagli assessori competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, altresì, i compiti della segreteria tecnica della Conferenza.

ARTICOLO 6

(Disposizione finanziaria)

1. Alla spesa per la corresponsione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 4, si fa fronte con i fondi previsti al capitolo R21404 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 ed al corrispondente capitolo dei bilanci relativi agli esercizi successivi.

Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 22 luglio 2002 Storace



Lombardia

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 14-04-2004 REGIONE LOMBARDIA

CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 16 del 16 aprile 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nella specificità delle loro configurazioni giuridiche, riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale.
2. A tal fine, la Regione:
 - a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
 - b) attua una politica di informazione adottando le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
 - c) favorisce un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.

ARTICOLO 2

(Istituzione della Consulta)

1. Nell'ambito delle azioni di valorizzazione dei soggetti attivi delle politiche del lavoro nel suo territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di seguito denominata Consulta.

ARTICOLO 3

(Compiti e competenze)

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) studiare i problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
 - b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
 - c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi ordini e collegi o dagli atti costitutivi delle associazioni, ferme restando le competenze esclusive previste dagli ordini professionali;
 - d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all'esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
 - e) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
 - f) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti;
 - g) fornire, annualmente, indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale;
 - h) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.

2. I pareri possono essere richiesti dalla Giunta regionale, dai singoli assessori o dalle commissioni consiliari regionali. L'iniziativa può essere attivata autonomamente dal Presidente della Consulta su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

ARTICOLO 4

(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) l'assessore competente o suo delegato che la presiede;
 - b) un rappresentante per ogni ordine, collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta sulla base delle indicazioni dei singoli enti;
 - c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni professionali sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge l'ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera c). L'ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l'ordine del giorno delle sedute della Consulta, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.
5. Esplica le funzioni di segretario della Consulta il dirigente della direzione generale competente.
6. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all'atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL, nonché ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti nel regolamento di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 5

(Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
5. Ai componenti l'ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza la cui quantificazione è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 6

(Raccolta di segnalazioni e istanze)

1. La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra i professionisti e gli utenti.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.



ARTICOLO 7

(Regolamento di attuazione)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di un regolamento regionale che definisce, in particolare, la quantificazione del gettone di presenza di cui all'articolo 5, comma 5, i criteri di accesso alla Consulta, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 8

(Norma finanziaria)

1. Per le spese relative al funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

Formula Finale:

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 14 aprile 2004 (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/989 del 6 aprile 2004)

Friuli Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22-04-2004 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Interventi in materia di professioni.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 17 del 28 aprile 2004

Capo I Finalita' e definizioni

ARTICOLO 1

(Finalita' e definizioni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunita' regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualita' delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivita' professionali.
3. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunita' per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni.
4. L'inserimento nel registro previsto dall'articolo 4 viene disposto esclusivamente ai fini della presente legge.
5. Ai fini della presente legge, si intende: a) per «utente di un'attivita' professionale» il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale; b) per «attivita' professionale» un'attivita' di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa; c) per «professione ordinistica» la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio, al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame ed all'iscrizione ad un albo o collegio; d) per «professione non ordinistica» ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Capo II Consulta regionale delle professioni

ARTICOLO 2

(Istituzione della Consulta regionale delle professioni)

1. E' istituita presso la struttura regionale competente in materia di professioni la Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione, con particolare riguardo alle norme europee, delle attivita' professionali.

ARTICOLO 3

(Composizione e funzionamento)

1. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.
2. La Consulta e' composta:
 - a) dall'Assessore competente che la presiede;
 - b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
 - c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.
3. Il rappresentante di una professione e' nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richiada la designazione.
4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalita' fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.
6. La Consulta puo' articolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
7. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

Capo III Associazioni per attivita' professionali non ordinistiche

ARTICOLO 4

(Registro delle associazioni)

1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attivita' professionali non ordinistiche.
2. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attivita' professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.
3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:
 - a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
 - b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attivita';
 - c) modalita' di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualita' dei servizi resi agli utenti;
 - d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialita', la competenza, l'integrita' e la responsabilita' dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravita' delle infrazioni commesse;



e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente. 4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.

ARTICOLO 5

(Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche)

1. Presso la Direzione competente in materia di professioni e' istituito il Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche.

2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali.

3. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.

4. Il Comitato e' composto:

a) dall'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;

b) dal Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni inserite nel registro ai sensi della presente legge.

5. I rappresentanti delle singole associazioni, inserite nel registro, ai sensi della presente legge, sono designati dalle stesse.

6. Il rappresentante di una professione e' nominato dalla rispettiva associazione entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richiada la designazione.

7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.

8. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.

Capo IV Interventi a favore dei professionisti

ARTICOLO 6

(Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con gli ordini, i collegi, le associazioni professionali di professioni ordinistiche e le associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche e con le Università e altri istituti scientifici.

ARTICOLO 7

(Certificazioni di qualità)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai professionisti incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni.

ARTICOLO 8

(Cooperative di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la costituzione di cooperative, a carattere regionale, aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societa' finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Le Camere di commercio della regione, le banche, le societa' finanziarie e di locazione finanziaria possono essere socie delle cooperative di cui al comma 1.

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare i fondi rischi delle cooperative di cui al comma 1, fino al 25 per cento del loro ammontare, e a condizione che:

a) siano costituite da almeno 100 professionisti;

b) lo statuto della cooperativa preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare alla cooperativa una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo statuto della cooperativa non discrimini, ne' permetta di discriminare, alcun professionista per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che siano indipendenti dall'esercizio della professione;

d) i professionisti associati alla cooperativa siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da ordini o collegi o iscritti alle associazioni inserite nel registro regionale.

ARTICOLO 9

(Interventi a favore dell'avvio delle attivita' professionali)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale.

ARTICOLO 10

(Interventi a favore delle persone)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita'.

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attivita' professionale. 3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.

ARTICOLO 11

(Interventi per favorire forme associate o societarie di attivita' professionali)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

ARTICOLO 12

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalita' d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10 e 11.

ARTICOLO 13

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unita' previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalita' previste dall'articolo 8 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione «Interventi in materia di professioni», con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione «Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societa' finanziarie e di locazione finanziaria» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalita' previste dall'articolo 9 e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale» e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
4. Per le finalita' previste dall'articolo 10 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternita' e della paternita' e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attivita' professionale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. Per le finalita' previste dall'articolo 11 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione «Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attivita' professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato: a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro; b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 22 aprile 2004. _____

Toscana

LEGGE REGIONALE N. 50 DEL 28-09-2004 *REGIONE TOSCANA*

Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 38 del 6 ottobre 2004

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente legge definisce:

- a) le modalità di raccordo strutturale e funzionale tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate dallo Stato, mediante la costituzione di Ordini o Collegi;
- b) le modalità di raccordo funzionale tra la Regione e le associazioni professionali;
- c) l'istituzione e i compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.

ARTICOLO 2

Coordinamenti regionali

1. Per i fini di cui alla presente legge gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri coordinamenti regionali.

2. I coordinamenti regionali sono strutture operative degli Ordini e Collegi territoriali dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria.

3. La Regione riconosce i coordinamenti regionali degli Ordini e Collegi quali soggetti di rappresentanza istituzionale regionale delle singole professioni e ne assicura la partecipazione alle scelte regionali sulle tematiche di loro interesse, anche attraverso l'attività della Commissione di cui all'articolo 4.

4. I coordinamenti regionali:

- a) rappresentano gli Ordini ed i Collegi territoriali nei rapporti con la Regione, e svolgono al riguardo attività informativa verso gli Ordini e Collegi territoriali ed i consigli nazionali;
- b) formulano pareri e proposte su tematiche d'interesse delle professioni comunque riconducibili a competenze della Regione;
- c) partecipano alle attività di formazione professionale sia per il periodo del tirocinio, sia per le attività di formazione continua;
- d) designano i rappresentanti di loro competenza in seno ad organismi regionali.

5. Gli oneri finanziari per la costituzione ed il funzionamento dei coordinamenti regionali sono coperti esclusivamente mediante la contribuzione degli Ordini e Collegi territoriali partecipanti ai coordinamenti.

6. Gli Ordini e i Collegi deliberano la costituzione dei coordinamenti regionali secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti. Della costituzione dei coordinamenti è data comunicazione alla Regione.

7. Gli Ordini regionali e le federazioni regionali di Ordini e Collegi professionali già costituiti in base alle rispettive leggi istitutive tengono luogo dei coordinamenti di cui al presente articolo.



ARTICOLO 3

Formazione e aggiornamento professionale

1. I coordinamenti regionali possono promuovere l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale anche tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.
2. I coordinamenti possono proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti in accordo con le linee di intervento previste nel piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro).

ARTICOLO 4

Istituzione e composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. Al fine di favorire il raccordo funzionale tra la Regione e le professioni è istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di professioni, che la presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascun coordinamento regionale;
 - c) da nove rappresentanti delle associazioni professionali di cui al comma 5.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c) designano rispettivamente un vicepresidente.
4. I rappresentanti dei coordinamenti regionali degli Ordini o Collegi e delle associazioni professionali durano in carica tre anni e non percepiscono indennità e rimborsi spesa.
5. Ai fini della partecipazione alla Commissione costituiscono associazioni professionali:
 - a) le associazioni professionali di cui al comma 2, lettera c), aventi sede in Toscana ed operanti a livello regionale, e che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private);
 - b) le articolazioni organizzative e funzionali, operanti a livello regionale, di associazioni nazionali tra professionisti dotate di personalità giuridica.

ARTICOLO 5

Compiti della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Commissione è lo strumento di raccordo attraverso cui si realizza la partecipazione degli Ordini e Collegi e delle associazioni professionali alle scelte della Regione Toscana relative all'elaborazione di norme e disposizioni tecniche in ordine alle competenze esercitate dalla Regione stessa.
2. La Commissione di cui all'articolo 4 esprime pareri in ordine al riconoscimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 4, comma 5. Tale riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comunque riservate agli Ordini e Collegi professionali.

ARTICOLO 6

Funzionamento della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali

1. La Commissione si articola in due sezioni, una per gli Ordini e Collegi ed una per le associazioni.
2. La Commissione è convocata dal presidente ogni tre mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione e da due consiglieri regionali membri della Commissione permanente competente per materia.



3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione i responsabili delle strutture regionali competenti nelle materie oggetto di discussione, al fine di fornire elementi conoscitivi utili.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite ulteriori modalità di funzionamento della Commissione.
5. La struttura regionale competente in materia di professioni assicura il supporto organizzativo alla Commissione.

ARTICOLO 7

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali è istituita decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri finanziari per l'attuazione della presente legge è determinata dalla legge di bilancio.

Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 settembre 2004 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.09.2004.



Molise

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 18-10-2004 REGIONE MOLISE

Costituzione e disciplina della consulta per la valorizzazione di ordini, collegi ed associazioni professionali.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 22 del 30 ottobre 2004

ARTICOLO 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Molise, riconoscendo ad Ordini professionali, Collegi ed Associazioni professionali una funzione sociale ed un ruolo centrale nello sviluppo socioeconomico regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
- b) promuove ed attua una politica di informazione adottando altresì tutte le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) assicura un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla correttezza ed alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;
- d) salvaguarda l'autonomia del professionista nelle scelte inerenti allo svolgimento della propria attività.

ARTICOLO 2

Istituzione della Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce la "Consulta regionale per la valorizzazione di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali".

ARTICOLO 3

Compiti della Consulta 1. I compiti attribuiti alla Consulta sono:

- a) studiare i problemi relativi all'esercizio ed alla valorizzazione delle professioni e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
- b) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla valorizzazione delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- d) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti quando gli stessi siano richiesti espressamente dal Consiglio o dalla Giunta regionale;
- e) redigere una relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Consiglio regionale.

ARTICOLO 4

Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni

1. Sono ammessi alla Consulta gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali legalmente riconosciuti che ne facciano richiesta. Le Associazioni professionali provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la prima formazione



della Consulta regionale sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Composizione della Consulta

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. È composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;
 - b) da due rappresentanti di ciascun Ordine professionale provinciale e distrettuale, due rappresentanti di ciascun Collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle Associazioni professionali provinciali;
 - c) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti degli Ordini professionali provinciali e distrettuali, dei Collegi professionali provinciali e distrettuali e delle Associazioni professionali legalmente riconosciute sono individuati direttamente dall'Ordine, dal Collegio e dall'Associazione professionale di appartenenza.
3. Esplica le funzioni di segretario della Consulta un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.

ARTICOLO 6

Ufficio di presidenza

1. La Consulta regionale elegge al suo interno un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti, scelti uno tra i rappresentanti di Ordini, Collegi ed Associazioni professionali, l'altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo.
2. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute, espleta le necessarie istruttorie e raccoglie la documentazione utile ai lavori.

ARTICOLO 7

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura, si rinnova secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16/2002 ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.

ARTICOLO 8

Raccolta di segnalazioni e di istanze

1. L'Ufficio di presidenza della Consulta può ricevere segnalazioni ed istanze relative all'esercizio delle professioni ed ai rapporti tra queste e gli utenti.
2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative ed istanze tramite gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali.



ARTICOLO 9

Regolamento di attuazione

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di uno specifico regolamento da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 18 Ottobre 2004

Basilicata

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 1-03-2005

Costituzione e Disciplina del Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 18 del 7 marzo 2005

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Basilicata, riconoscendo agli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali istituiti e disciplinati dalla legge o rappresentate nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) una funzione sociale ed un ruolo significativo per lo sviluppo regionale:

- a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini;
- b) promuove e attua una politica di informazione e di partecipazione;
- c) assicura il corretto e legale esercizio delle professioni, la qualità delle prestazioni ed il rispetto delle regole deontologiche;
- d) agevola l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
- e) studia le evoluzioni professionali, l'avvio e la individuazione di nuove figure professionali, mediante l'istituzione di un osservatorio permanente;
- f) assicura un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico ed istituzionale per un proficuo impiego delle professioni.

ARTICOLO 2

Istituzione del Comitato Consultivo

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce il "Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali", di seguito denominato Comitato Consultivo Regionale delle Professioni.

ARTICOLO 3

Compiti attribuiti

1. I compiti attribuiti al Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono:

- a) approfondire i problemi della difesa e tutela delle professioni;
- b) formulare proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti ed al rapporto tra gli esercenti le professioni e gli utenti;
- c) esprimere, su richiesta, pareri su questioni attinenti lo sviluppo socio economico della Regione;
- d) suggerire azioni circa un facilitato inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro;
- e) studiare le evoluzioni delle attività professionali, proponendo l'avvio e la istituzione di nuove figure professionali.

2. Il Comitato Consultivo redige una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettersi agli organi istituzionali della Regione.

ARTICOLO 4

Criteri di ammissione delle rappresentanze professionali

1. Sono ammessi al Comitato Consultivo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti, che ne facciano richiesta.



2. Gli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali provvedono a presentare alla Regione idonea documentazione comprovante l'avvenuta costituzione.
3. Per la formazione del primo Comitato Consultivo Regionale delle Professioni sono considerati gli Ordini, i Collegi e le Associazioni Professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5

Composizione del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni

1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore dallo stesso delegato, che la presiede;
 - b) un rappresentante designato da ciascun Ordine, Collegio e Associazione Professionale provinciale presente in Regione;
 - c) due rappresentanti designati uno dall'Università degli Studi di Basilicata ed uno dalla Direzione Regionale degli Studi;
 - d) due rappresentanti designati da Istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;
 - e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni del mondo imprenditoriale;
 - f) tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal Consiglio Regionale secondo la normativa vigente.
2. Il Comitato si intende validamente costituito anche senza la designazione di tutti i componenti.
3. Esplica le funzioni di Segretario del Comitato Consultivo un funzionario regionale nominato dal Presidente della Giunta.
4. Alle sedute possono partecipare i dirigenti o funzionari regionali o altre professionalità appositamente convocati dal presidente del Comitato.

ARTICOLO 6

Funzionamento del Comitato Consultivo Regionale delle Professioni

1. Il Comitato Consultivo è nominato all'inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la sua durata e i suoi componenti possono essere riconfermati, per una sola volta.
2. Il Comitato Consultivo predispone ed approva il regolamento, riguardante il proprio funzionamento, entro due mesi dal suo insediamento.

ARTICOLO 7

Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 1 marzo 2005